

Deliberazione della Conferenza dei servizi 25 marzo 2014, prot. n. 3330/DB1607

Comune di Mondovì (CN) - Soc. IGD SiiQ Spa. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. a) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 20.03.2014.

Premesso che:

il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2014 dalle ore 11.45 alle 11.50 circa, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 2552/DB1607 del 6/03/2014.

In data 7.02.2014 (pervenuta in Regione Piemonte il 19.02.2014) la Soc. IGD SiiQ Spa ha presentato all'Amministrazione Comunale di Mondovì la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale classico di mq. 12.000, tipologia G-CC2, denominato "Comparto 5A" del Parco Commerciale "Shopping Center Mondovicino", tramite l'accorpamento di due M-SE2 rispettivamente di mq. 413 e 441 e di due esercizi di vicinato di mq. 146 e mq. 18, in una media struttura M-SE3 di mq. 1.018 - settore alimentare e non alimentare, in applicazione dell'art. 15, comma 10 lett. a) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20.03.2014, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società IGD SiiQ Spa, con le seguenti prescrizioni:

di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 4706/17.1 del 21/04/2004, n. 5207/DB1701 del 14.07.2011 e dell'autorizzazione urbanistica n. 377/2005 che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

acquisito il parere di conformità del rappresentante del Comune di Mondovì, pervenuto con nota prot. n. 7645 del 19/03/2014;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Provincia di Cuneo, pervenuto con nota prot. n. 0026859 del 19/03/2014;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti l'art. 15 comma 10 lett. a) e gli artt. 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 4706/17.1 del 21/04/2004 per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un centro commerciale classico di mq. 11.150, ubicato in via Tanaro – zona casello autostradale A6 – To/SV comune di Mondovì;

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 5207/DB1701 del 14.07.2011 per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di una grande struttura di vendita G-SM2 mq. 5500, tramite la riduzione della superficie di vendita della grande struttura di mq. 7500 con contestuale rilascio di due nuove autorizzazioni amministrative di medie strutture M-SE1 di mq. 400 e M-SE3 di mq. 1600, ai sensi dell'art. 16 della DCR n. 563/99 smi, insistenti all'interno del centro commerciale classico attivo ed operante di mq. 12000, denominato "Comparto 5A" del Parco Commerciale "Shopping Center Mondovicino" del Comune di Mondovì – settore alimentare e non alimentare;

vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 27/02/2004 di esclusione del progetto del centro commerciale classico di mq. 11150, inserito nel "Comparto 5A" del Parco Commerciale "Shopping Center Mondovicino, dalla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi della LR n. 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 377 del 6/10/2005, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 11150, inserito nel Parco Commerciale "Shopping Center Mondovicino";

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società IGD SiiQ Spa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale classico di mq. 12.000, tipologia G-CC2, (autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 4706/DB1701 del 21/04/2004), denominato “Comparto 5A” del Parco Commerciale “Shopping Center Mondovicino”, tramite l’accorpamento di due M-SE2 rispettivamente di mq. 413 e 441 e di due esercizi di vicinato di mq. 146 e mq. 18, in una media struttura M-SE3 di mq. 1.018 - settore alimentare e non alimentare, in applicazione dell’art. 15, comma 10 lett. a) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico alimentare e non alimentare G-CC2 mq. 12.000, così composto:

1 grande G-SM2 alimentare e no	mq. 5.500
1 media M-SE1 non alimentare	mq. 480
1 media M-SE3 non alimentare	mq. 1.350
1 media M-SE3 non alimentare	mq. 1.018 (nuova)
esercizi di vicinato per complessivi	mq. 3.652

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC2 mq. 23.654,00;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale classico, tipologia G-CC2, con superficie di vendita mq. 12.000, deve essere non inferiore a mq. 38.012 pari a posti auto n. 1462 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 11.824, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 5.102 complessivi;

2. subordinare il rilascio dell’autorizzazione amministrativa facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 4706/17.1 del 21/04/2004, n. 5207/DB1701 del 14.07.2011 e dell’autorizzazione urbanistica n. 377/2005 che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative.

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Comune di Miondovì (CN) in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 9 del d.lgs 114/98 e dell’art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio dell’autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della

presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della DCR n. 563/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del settore terziario commerciale.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni